

## CONVENZIONE

TRA

Il Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna Società Consortile a responsabilità limitata – unico socio (di seguito denominato “Laboratorio”), con sede legale in Elmas (CA) Via Emilio Segrè, s.n.c., C.F. e P.IVA 02439520921, rappresentata dal Vice Presidente Dott. Antonio Pilia, nato a Ulassai (NU) il 20 agosto 1936 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la Sede del Laboratorio medesimo


E

Confagricoltura Sardegna con sede legale in Cagliari Via Bottego 7, codice fiscale 80019250929, rappresentata dal Presidente Enol. Gigi Picciau, nato a Cagliari il 18 dicembre 1942 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la Sede di Confagricoltura Sardegna

### PREMESSA

- il “Laboratorio” è accreditato dal SINAL (Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei Laboratori) con il n° 0356.

L’accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio e del suo sistema di gestione per la qualità in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”;



- il “Laboratorio”, con Decreto Dirigenziale del 31 maggio 2006, è riconosciuto dal Ministero della Salute – DIPARTIMENTO PER LA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI – EX UFFICIO V – DGSVA. E’ iscritto nell’elenco ministeriale dei laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo;
- il “Laboratorio”, con Determinazione n° 157/8 del 23 maggio 2005 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato all’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio della Prevenzione, è inserito nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di alimenti ai fini dell’autocontrollo con il n° 200/8;

Tutto ciò premesso

**TRA IL “LABORATORIO” E “CONFAGRICOLTURA SARDEGNA”**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 - PREMessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

Con la presente convenzione il “Laboratorio” e “Confagricoltura Sardegna” pattuiscono una serie di prestazioni a condizioni agevolate da proporre a tutti gli associati.

### **ARTICOLO 3 - IMPEGNI**



- a) Confagricoltura Sardegna s'impegna a curare la promozione della presente convenzione presso tutti gli associati;
- b) il Laboratorio si impegna a garantire le prestazioni indicate nell'art.4, per tutta la durata di validità della convenzione, riservandosi tuttavia di concordare di volta in volta prestazioni, tempi e modalità di adempimento;

#### ARTICOLO 4 – PRESTAZIONI DEL LABORATORIO

I servizi oggetto della presente convenzione comprendono tutte le attività di analisi, consulenza e funzione del Laboratorio: sui prezzi del tariffario verrà applicato uno sconto del 20%.

#### ARTICOLO 5 - DURATA


La presente convenzione ha la durata di 2 (due) anni a decorrere dal 1 luglio 2008 e potrà, di comune accordo tra le parti, essere rinnovata per uguale periodo.

#### ARTICOLO 6 - RECESSO

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni.

#### ARTICOLO 7 - CONTROVERSIE


Per qualsiasi vertenza che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Cagliari.




Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente ed in mancanza agli usi ed alle consuetudini.

Elmas, 1 luglio 2008

Confagricoltura Sardegna

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and flourishes, positioned above a horizontal line.

Per il Laboratorio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fulgino Reip', positioned above a horizontal line.